

ELEZIONI REGIONALI 28 – 29 MARZO 2010

LE MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL VOTO

La votazione per il rinnovo dei Consigli regionali avviene su un'unica scheda¹, che reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di tutte le liste provinciali, affiancato, sulla medesima linea da un'apposita riga riservata all'espressione dell'eventuale unica preferenza²

Sia il primo rettangolo relativo alle liste provinciali, che l'indicazione del capolista della lista regionale con i relativi contrassegni sono inseriti all'interno di un rettangolo più ampio.

. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del capolista della lista regionale, ossia il candidato alla Presidenza della Giunta e, a lato di quest'ultimo il contrassegno ovvero i contrassegni della lista regionale.

Nel caso più liste provinciali siano collegate alla medesima lista regionale, il nome del capolista (compreso il/i contrassegni) sono posti al centro del secondo rettangolo e la collocazione progressiva delle liste provinciali a lui collegate sulla scheda è decisa mediante sorteggio; così come è il risultato di un sorteggio anche la disposizione dei rettangoli più ampi all'interno della scheda.

L'elettore può esprimere il suo voto con differenti modalità:

- può votare per una lista provinciale, contrassegnando il corrispondente simbolo riportato sulla scheda, senza esprimere alcuna preferenza. Il voto si intende espresso a favore della lista provinciale e si trasferisce automaticamente alla lista regionale collegata e al relativo candidato Presidente della Giunta;

¹ Si propone, a fine testo ed a titolo informativo, il fac simile della scheda elettorale delle elezioni regionali del 2005 in Piemonte

² L. 108/68, art. 13, così come sostituito dall'art. 1, comma 10 della L.43/95.

- può votare per una lista provinciale, contrassegnando il corrispondente simbolo riportato sulla scheda, esprimere una preferenza per un candidato di quella lista e contrassegnare anche il simbolo o il nominativo del candidato Presidente della Giunta. Il voto si intende espresso a favore della lista provinciale, a favore della lista regionale e del candidato Presidente e a favore del candidato della lista provinciale;
- può votare esprimendo soltanto la preferenza, senza contrassegnare alcun simbolo o lista³. Il voto si intende espresso a favore del candidato della lista provinciale prescelto, alla lista provinciale stessa e si intende espresso anche per il candidato Presidente della Giunta regionale collegato;
- può votare per il candidato Presidente della Giunta, capolista della lista regionale, contrassegnando il simbolo, ovvero i simboli della lista regionale, oppure facendo un segno sul nome dello stesso capolista. Il voto si intende espresso solo per la lista regionale e per il suo capolista, ma non si trasferisce ad alcuna lista provinciale collegata.
- può votare per il candidato Presidente della Giunta e la relativa lista regionale, contrassegnandone il simbolo (ovvero i simboli) o il nome del capolista e, anche, per una lista provinciale non collegata, facendo un segno sul corrispondente contrassegno. E' questa la possibilità di esprimere il cosiddetto *voto disgiunto*.

Ne discende che:

- *il voto espresso per una lista provinciale si intende espresso anche a favore del candidato Presidente della Giunta, (ovvero per la lista regionale da esso guidata);*
 - *il voto espresso solo per il candidato Presidente della Giunta (ovvero per la lista regionale da esso guidata), non si estende ad alcuna delle liste provinciali collegate.*
- E' fondamentale, in ogni caso che, nel corso dello scrutinio, trovi piena applicazione il principio di cui all'articolo 64 del DPR 570/60 (*Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali*), secondo il quale...*"indipendentemente da errori ortografici o simili, la validità del voto deve essere ammessa ogni qualvolta si possa desumere la effettiva volontà dell'elettore"*.

³ Diverso il caso in cui l'elettore dia la preferenza al candidato di una lista provinciale e contrassegni un'altra lista provinciale: è considerato valido il voto di lista e non quello di preferenza.

A semplice titolo di riferimento, si evidenzia il fac simile della scheda elettorale delle elezioni regionali del 2005 in Piemonte.

